

CIRCOLARE N. 21
15 SETTEMBRE 2011

DL 13 agosto 2011 n. 138: aumento dell'aliquota IVA ordinaria

© Copyright 2011 Acerbi & Associati®

Come noto, il DL 13 agosto 2011 n. 138 – conosciuto come “manovra bis” – è stato definitivamente convertito in legge.

Tra le innumerevoli novità, è previsto l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21%. Le attuali aliquote agevolate del 4% e del 10% rimangono invariate.

L'aliquota del 21% entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.

Con comunicato, al momento reso pubblico sul sito de “Il Sole 24Ore”, il Ministero dell'Economia e delle Finanze “*comunica che il decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, con le modifiche apportate dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148, è stato inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di domani 16 settembre 2011”.*

Ne consegue che l'aumento dell'aliquota IVA al 21% entrerà in vigore da sabato 17 settembre 2011.

Risulta quindi opportuno attivarsi con la massima sollecitudine allo scopo di modificare i software gestionali e poter quindi prevedere l'utilizzo della nuova aliquota.

Si fa notare che nei software gestionali dovrà essere generata una nuova aliquota del 21% e mantenuta anche l'attuale aliquota del 20% (in sede di dichiarazione Iva per il 2011 le operazioni ad Iva 20% e ad Iva 21% dovranno essere separatamente segnalate).

APPLICAZIONE DELLA NUOVA ALIQUOTA

La nuova aliquota dovrà essere applicata alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi **effettuate** a partire dal 17 settembre 2011.

Si ricorda che il momento di effettuazione delle operazioni secondo la normativa I.V.A. (art. 6 del D.P.R. n. 633/1972) è quello:

- della consegna o spedizione per i beni mobili,
- della stipula del contratto per i beni immobili,
- del pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi.

Tuttavia la legge I.V.A prevede che nel caso in cui il corrispettivo venga pagato o fatturato, in tutto o in parte, anteriormente al verificarsi degli eventi di cui sopra, l'operazione si considera effettuata limitatamente all'importo fatturato o pagato e alla data della fatturazione o del pagamento.

Ad esempio:

1. **Pagamento di acconti:** sugli acconti pagati prima dell'entrata in vigore della maggiorazione di aliquota, si applicherà l'aliquota del 20%, mentre l'aliquota del 21% riguarderà solo le fatture a saldo emesse dal 17 settembre prossimo;
2. **Fattura anticipata:** se una fattura emessa fino al 16 settembre 2011 ha preceduto la consegna del bene o il pagamento del corrispettivo, sull'importo fatturato sarà applicata l'aliquota del 20% vigente alla data di emissione della fattura;
3. **Consegna di beni con DDT e fatturazione differita:** in tal caso è rilevante la data della consegna del bene per cui sulla fattura (che può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo) sarà applicata l'aliquota del 20% vigente al momento della consegna del bene. Sulle fatture differite relative a beni consegnati con DDT emessi dal giorno 17 settembre 2011 sarà applicata l'aliquota Iva del 21%;

4. **Cd. "avviso di parcella"**: in relazione ad eventuali avvisi di parcella emessi da professionisti con applicazione dell'aliquota del 20%, se pagati dal 17 settembre prossimo dovrà per l'appunto essere applicata l'Iva al 21%;
5. **Nota di variazione in diminuzione**: eventuali note di accredito emesse ai sensi dell'art. 26 comma 2 del DPR n. 633/1972 seguono l'aliquota vigente alla data dell'operazione cui si riferisce la variazione.